SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1961

(94^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE Disegni di legge: « Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici» (905) (Rinvio del seguito della discussione): Spagnolli, relatore 1624 \ll Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulla società e modificazioni in materia di imposte sugli affari » (1316) (D'iniziativa del se natore Jannuzzi) (Rinvio del seguito della discussione): Presidente 1624 PIOLA, relatore «Istituzione di una imposta speciale sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono» (1440) (Discussione e rinvio): Presidente .1624, 1627, 1628, 1630, 1633, 1638 Bergamasco 1628, 1631 Bertoli 1625, 1630, 16**3**5

FORTUNATI 1626, 1627, 1632, 1637

Franza
MARIOTTI
Pecoraro, Sottosegretario di Stato per le
finanze
Piola, relatore . 1624, 1625, 1627, 1630, 1631,
1632, 1637
Ruggeri
Trabucchi, Ministro delle finanze 1633, 1635,
1636, 1637

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Minio, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per il bilancio Cerulli Irelli, per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

C E N I N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

94a SEDUTA (12 aprile 1961)

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici » (905)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici ».

Ritengo che, considerata la spiacevole circostanza dell'indisposizione del ministro Tessitori, che doveva presenziare la discussione del disegno di legge stesso, sarà necessario un ulteriore rinvio.

Do comunque la parola al relatore senatore Spagnolli, che desidera fiare delle dichiarazioni alla Commissione.

S P A G N O L L I, relatore. Nella mia relazione, che è stata distribuita in bozze, sul disegno di legge n. 905 ho posto un problema di fondo sul quale bisogna che la Commissione si pronunci. Il problema concerne il coordinamento dei provvedimenti legislativi che interessano gli organici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o almeno gli organici dei Ministeri finanziari.

Ritengo che, d'ora innanzi, i provvedimenti di legge in questa materia, vuoi d'iniziativa governativa, vuoi di inziativa parlamentare, dovrebbero essere inquadrati in una visione unitaria, e a tal fine è, tra l'altro, necessario l'intervento del Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione alla discussione dei disegni di legge suddetti.

Ritengo anch'io, pertanto, che si debba rimandare la discussione del disegno di legge n. 905, non solo, ma anche quella del disegno di legge n. 1369, che riguarda la revisione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette, per dare la possibilità al ministro Tessitori, tuttora infermo, di essere presente.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge n. 905 (e così pure, naturalmente, deve intendersi per il disegno di legge n. 1369) è

rinviata ad altra seduta e sarà ripresa non appena il ministro Tessitori si sarà ristabilito completamente. Al Ministro, anche a nome della Commissione, esprimo il nostro fervido augurio di pronta guarigione.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari » (1316)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari».

P 1 O L A, relatore. Poichè sto completando la raccolta dei dati richiesti dalla Commissione, propongo che il seguito della discussione del disegno di legge sia rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione di una imposta speciale sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono » (1440)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione di una imposta speciale sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, relatore. Mi sono state presentate questa mattina delle osservazioni sul disegno di legge al nostro esame, osservazioni che potrebbero comportare la modificazione di alcuni articoli. Penso tuttavia di svolgere la mia relazione, che ho già approntato, salvo poi, semmai, a sospendere la discus-

94ª SEDUTA (12 aprile 1961)

sione per poter formulare gli articoli tenendo conto dei rilievi presentati.

Il disegno di legge n. 1440 crea una nuova imposta, che colpisce i dischi fonografici, gli altri supporti atti alla riproduzione del suono, nonchè i nastri magnetici e i fili magnetici che siano posti in vendita senza essere stati impressionati o magnetizzati. È una imposta ad valorem che si applica, secondo la proposta, alla vendita a chiunque effettuata dai fabbricanti. Il valore è determinato dalla fattura e l'aliquota è del 10 per cento.

Nel caso di importazione, l'imposta è dovuta dall'importatore al momento dello sdoganamento. Il valore, in questo caso, è quello determinato ai sensi delle disposizioni preliminari della vigente tariffa doganale, aumentato dell'importo dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa o soprattassa dovuti per lo sdoganamento (articoli 1, 2, 3 e 4).

L'applicazione dell'imposta è disciplinata dalle norme già dettate in materia di tasse di radiodiffusione (art. 7), con facoltà al Ministro delle finanze di modificare termini e forme di pagamento e di affidare, con apposita convenzione, la riscossione del tributo alla S.I.A.E. o ad altra società od ente. È sta bilita l'esenzione per i dischi sui quali risultino incise lezioni tenute da professori o esperti su materie che possono costituire oggetto di insegnamento scolastico (art. 6). Lo stesso articolo pone peraltro dei limiti a questa esenzione, di cui si potrà discutere in prosieguo.

Per orientare la Commissione sulla situazione attuale del settore vendita dischi e simili, ho assunto alcuni dati, purtroppo non recenti. La Discoteca di Stato — a seguito di una indagine fatta con riferimento al 1954 — rilevò che il consumo dei dischi fonografici in Italia si aggirava sui cinque milioni e mezzo per un importo calcolato in 10 miliardi e 160 milioni, sulla base dei prezzi medi correnti e cioè di lire 800 per i dischi comuni e di lire 4.000 per i microsolchi. Presso la Discoteca non esistono dati aggiornati. È peraltro certo che il consumo dei dischi è, in questi ultimi anni, netevolmente aumentato, tenuto anche presente che i dischi venduti da ditte estere sono per la quasi totalità stampati in Italia.

Calcoli molto generici eseguiti dagli Uffici fanno presumere una vendita triplicata dal 1945 ad oggi. Peraltro il prezzo è notevolmente diminuito, specie per i microsolchi, che hanno fatto scomparire dal mercato quasi tutti gli altri dischi. La S.I.A.E., nel suo annuario statistico del 1957, calcola a 10 miliardi la spesa del pubblico in questo settore. Gli uffici del Ministero la calcolano nella cifra di 11 miliardi. La base imponibile peraltro dovrà calcolarsi in cifra inferiore (il 70 per cento dell'importo sopra indicato) essendo noto che il costo di distribuzione dei prodotti in esame è di notevole peso. Applicando perciò l'aliquota del 10 per cento su un imponibile di 7 miliardi e 700 milioni (pari al 70 per cento di 11 miliardi) si dovrebbe avere un gettito — per i dischi — di 700 milioni.

Quanto ai nastri magnetici non ho potuto avere nessun dato preciso; gli Uffici del Ministero delle finanze calcolano che il pubblico spenda una cifra pari al 20 per cento di quella per i dischi. Il gettito pertanto salirebbe a 90 milioni circa.

BERTOLI. Quanto ci costerebbe questo gettito?

PIOLA, relatore. A noi non costerebbe, perchè si farebbe una convenzione con la S.I.A.E. o con altro ente, dando l'aggio spettante alla S.I.A.E. se si applicasse lo stesso criterio dei diritti erariali che la S.I.A.E. già riscuote e cioè del 5 per cento sui primi 12 miliardi di riscossioni, del 4 per cento sugli ulteriori 9 miliardi, del 3 per cento sugli ulteriori 9 miliardi e del 2,50 per cento per il supero di queste cifre. Questa è la convenzione attuale per la riscossione dei diritti erariali, che è bene la Commissione conosca. Nel disegno di legge non è detto con chi sarà fatta la convenzione, poichè è data autorizzazione al Ministro di stipulare questa convenzione o con la S.I.A.E. o con altro ente, ma credo che la S.I.A.E. sia l'ente più indicate e può darsi quindi che per questa convenzione sia scelta ancora la S.I.A.E., che mi sembra ottimamente organizzata e dà tutti gli affidamenti richiesti. Penso che l'entrata di questo gettito si ridurrà di una cifra molto modesta stipulando la convenzione con la

94° SEDUTA (12 aprile 1961)

S.I.A.E. ad un aggio minore di quello convenzionato per la riscossione dei diritti erariali.

Questo il disegno di legge e i suoi effetti pel bilancio dello Stato. Osservo, per incidenza, che il reperimento dei vari mezzi che il Governo in questo momento propone per la copertura di vari disegni di legge, sarebbe opportuno venisse sempre incluso nei disegni di legge stessi e non in altri separati. In un quadro più generale si potrebbe anche rilevare l'opportunità che il reperimento dei mezzi avvenisse con un criterio organico.

FORTUNATI. Ho diversi motivi di perplessità sul modo di applicazione del disegno di legge all'esame. E mi richiamo anzitutto a quanto ha detto testè il senatore Piola circa il reperimento di mezzi di copertura degli oneri finanziari richiesti dallo Stato. A me pare che noi ci troviamo ad un punto di svolta nella spesa pubblica, un punto in cui credo che sia per lo meno azzardato pensare che per varare un provvedimento sia necessario metterlo in relazione ai mezzi di reperimento di singoli cespiti o di ritocchi di imposte, ecc. Ritengo quindi che il problema debba essere affrontato con un ordinamento generale della materia.

Mi pare che la strada finora seguita non sia una strada che possa portare lontano.

Di volta in volta, determinati provvedimenti finiranno per essere varati, circa anche i termini quantitativi delle proposte, in modo completamente difforme e diverso dall'originale e iniziale. E credo che quello che sta succedendo nel Paese per i medici, avvocati e altri professionisti, confermerà tale previsione.

Vi è, poi, una seconda questione mi sembra, cioè, che qualunque sia la legislazione vigente, non possiamo ignorare che vi sono, nel nostro Paese, degli enti che hanno potestà tributaria primaria, ma vi sono anche altri enti che hanno potestà tributaria e, nel caso concreto, siamo di fronte a materia imponibile che verrebbe gravata, ora, da una imposta speciale, mentre normalmente è gravata da un'imposta di consumo. L'imposizione della materia imponibile sarebbe impostata.

quindi, con definizione e contenuto oggettivo diverso in sede di imposta di consumo da quelli che avrebbe in sede di imposta di fabbricazione, il che mi pare, tra l'altro, tecnicamente non corretto.

A me sembra che la stessa materia imponibile, in ogni caso, ammesso che debba essere soggetta a duplice imposizione, erariale e locale, dovrebbe essere soggetta alla stessa definizione.

D'altra parte, se si tratta della stessa materia imponibile, mi sorgono nuovamente dei dubbi per quanto concerne l'articolo 8.

E mi sorgono dei dubbi sull'articolo 8 in quanto, a parte le ragioni storiche più o meno contingenti che hanno determinato il fatto di affidare la riscossione dei diritti erariali alla S.I.A.E., a me pare veramente strano che in una società moderna si possa continuare a pensare e a configurare la riscossione di tributi attraverso organismi diversi dagli enti investiti di potestà tributaria.

La potestà tributaria è una potestà sovrana non possa essere definita attraverso una convenzione con terzi; è, questo, un concetto che, a mio avviso, in una società moderna non può essere seguito, anche perchè, se non vado errato, in tutti i Paesi vi è, caso mai, la tendenza opposta. In alcuni Paesi, addirittura, non esiste neppure la figura dell'esattore del tributo, e di questo argomento ricordo che abbiamo già parlato a lungo nella seconda legislatura.

D'altronde, ho partecipato ad alcune discussioni che si sono svolte presso il Ministero in connessione con il fatto che dal 1º gennaio 1962 dovrà essere completamente soppressa l'imposta di consumo sul vino ed in proposito è allo studio tutta una revisione del problema generale delle imposte locali di consumo, ed uno degli scopi fondamentali è quello di arrivare alla soppressione completa delle imposte di consumo.

Allora, mi domando: in tale situazione, che significato hanno questi provvedimenti che, a me sembra, a mano a mano che si articolano nella realtà, diventano tanti ostacoli oggettivi per affrontare questi problemi, costituiscono, cioè, già delle soluzioni vincolate?

Inoltre, a parte il fatto che si tratti o meno di un margine del 30 per cento, la mia

94° SEDUTA (12 aprile 1961)

impressione è che su questi generi i margini siano ristretti. Se si va in alcuni negozi di vendita, si vede che vi sono molte scorte invendute e si verificano quei fenomeni, tipici di alcuni generi, come i tessuti, per cui in alcuni determinati momenti dell'anno si hanno nelle vendite le cosiddette svendite, determinate, per l'appunto, dal bisogno di eliminare dal magazzino notevoli quantità di scorte.

Ritengo, pertanto, che il divario tra prezzi all'ingrosso, per così dire, o prezzi alla produzione e prezzi di vendita non sia del 30 per cento.

Francamente, poi, la dizione dell'articolo 6 potrebbe rischiare di sottrarre gran parte della materia imponibile. L'articolo 6, infatti, è del seguente tenore:

« Sono esenti dall'imposta di cui alla presente legge i dischi fonografici sui quali risultino incise lezioni, tenute da professori o da esperti, su materie che possono costituire oggetto d'insegnamento scolastico.

La norma suddetta non è applicabile ai dischi fonografici contenenti soltanto la registrazione di brani musicali ovvero della voce di lettori di testi di qualsiasi specie o natura ».

Al primo comma, praticamente, viene esentata dall'imposta una determinata categoria di dischi; al secondo comma si aggiunge che la norma non è applicabile qualora i dischi contengano soltanto brani musicali.

Ora, a mio avviso, la norma principale può anche essere sostanzialmente giusta, perchè può darsi benissimo che vi sia un tale bisogno di commento introduttivo ad un brano musicale, per cui vi sia necessità di due mezzi, vale a dire del disco che fa il commento e di quello che contiene il brano musicale.

PRESIDENTE. Ma oggi con i microsolchi si può anche fare una lezione di un'ora.

FORTUNATI. Ma il problema non è questo!

Il fatto è che ci potrebbero essere delle esigenze tecniche per cui non possa essere inserito nello stesso disco e il commento e il brano musicale. Insomma, potrebbe darsi benissimo che il disco contenente al commento

critico del brano debba essere distinto, per esigenze tecniche od altro, da quello contenente il brano vero e proprio perchè, ad esempio, in un Conservatorio, si può verificare l'esigenza che il commento venga ascoltato anteriormente e separatamente dall'ascolto del brano musicale. Comunque, non è questo il problema principale; quello che io vorrei rilevare è che si può verificare la situazione opposta, per cui basterà inserire, collegare ad ogni brano musicale dei commenti, e questi dischi potranno essere considerati come destinati all'insegnamento, vale a dire considerati come esenti dall'imposizione.

Anche da questo punto di vista, pertanto, ritengo che l'articolo 6 debba essere tecnicamente meglio definito. Allora si tratta, a mio avviso, di determinare se vale la pena di affrontare il problema nel modo in cui è stato indicato, anche perchè a me sembra che, in definitiva, si finisca per far rientrare dalla finestra, a poco a poco, quello che si è cacciato dalla porta.

Intanto — guardiamo le cose con estremo realismo — qui si dice che per i prodotti importati invece di esservi un dazio doganale vi è un'imposta speciale.

PIOLA, relatore. Ma si tratta di prodotti che si fabbricano in Italia!

FORTUNATI. Ma noi non abbiamo dazi protettivi, abbiamo imposte speciali e non vi è dubbio che, anche da questo punto di vista, la Commissione dovrà bene esaminare il problema.

Quando l'imposta viene applicata, contemporaneamente, sui dischi prodotti ed importati, questa imposta è, praticamente, la sostituzione di un dazio doganale.

Ora, siccome si è sempre sostenuto che noi stiamo eliminando le frontiere, è evidente che ciò non è esatto. Non dico che noi non dobbiamo fare quel che fanno gli altri paesi, ma mi sembra inutile lanciare continuamente parole d'ordine e slogans che poi sono smentiti dalla realtà concreta.

Anche per i tabacchi esiste un'imposta speciale; ora tocca ai dischi fonografici e probabilmente ciò può costituire un precedente, anzi lo costituisce già, per tutti quei pro-

94° SEDUTA (12 aprile 1961)

dotti nei cui confronti è istituita un'imposta di fabbricazione.

La questione va dunque esaminata con estrema attenzione, non soltanto per la portata del provvedimento finanziario in sè e per sè, ma per le conseguenze che può determinare nel campo della finanza locale, in quello più vasto del riordinamento della economia dello Stato e nel campo di tutta la politica tributaria per i prodotti più o meno similari che oggi sono o non sono sottoposti all'imposta di fabbricazione e che, se importati, non sono sottoposti a imposta speciale.

PRESIDENTE. Si tratta di osservazioni sulle quali ritorneremo in sede di esame degli articoli, dato che riguardano specificamente singoli articoli.

BERGAMASCO. Desidero anzitutto osservare che il disegno di legge istituisce un tributo che colpisce senza alcuna discriminazione i dischi di musica cosiddetta leggera — che sono la maggioranza — e i dischi di musica classica, che rappresentano un contributo alla cultura e che sfortunatamente in Italia hanno una diffusione molto inferiore rispetto a quella che si verifica in altri paesi. E ciò mentre lo Stato spende egni anno somme rilevanti per i teatri lirici e per le varie sale di concerto: ve n'è una a Milano che ha un contributo di cinquanta milioni l'anno.

Mi pare dunque che si dovrebbe cercare di trovare un criterio di discriminazione

Nel 1957, la riduzione dell'I.G.E. sui dischi — se ben ricordo dal cinque al tre per cento — fu attuata appunto per cercare di favorire la diffusione della buona musica. Ammetto che sia molto difficile stabilire dei criteri esatti di discriminazione: tuttavia, anche se a questo non si può arrivare, ritengo che la proposta aliquota del dieci per cento sia troppo onerosa e non potrebbe che influire in senso sfavorevole sulla diffusione della cultura musicale in Italia.

R U G G E R I. In effetti si tratta di una vera e propria imposta sulla cultura, e di questo passo si arriverà a un'imposta del genere anche sui libri. Certamente è piuttosto difficile stabilire qual'è la vera cultura musicale, fare precise distinzioni fra musica classica, sinfonica e leggera. Io sono un grande appassionato della musica classica sinfonica, ma debbo ammettere che esistono produzioni moderne, anche nel campo della cosiddetta musica leggera, tutt'altro che disprezzabili.

Comunque, a parte i criteri di discriminazione, io sono del parere che il disegno di legge in esame, anche per i risultati finanziari meschini e incerti cui ha accennato il relatore, non possa essere varato; tanto più che non serve per la copertura di uno specifico onere sopravvenuto, bensì per un'entrata fiscale generica.

C E N I N I . Sono d'accordo con il relatore e anche con il senatore Fortunati nel rilevare che ancora una volta si fa ricorso a dei provvedimenti a spizzico, come spesso si è fatto in passato, per coprire determinate spese.

Ma l'osservazione più grave che io faccio sul provvedimento in esame è che esso infrange nuovamente la regola secondo la quale i prodotti soggetti all'imposta di consumo non devono essere soggetti anche all'imposta di fabbricazione. È vero che questa regola non è stata osservata per qualche prodotto già nel passato: ma poichè si tratta in fondo di un introito così ridotto che — secondo le stesse previsioni degli uffici competenti — nemmeno arriva al miliardo di lire, io vorrei domandare al rappresentante del Governo se proprio sia il caso di infrangerla ancora una volta.

M A R I O T T I. Non ho ancora esaminato gli altri provvedimenti fiscali predisposti dal Ministero delle finanze ma, comunque, per quanto riguarda quello in esame, faccio anzitutto una considerazione di ordine generale e cioè che bisognerebbe una buona volta adottare il sistema di indicare in ogni disegno di legge fiscale, o di illustrare almeno nella relazione che l'accompagna, lo scopo e l'utilizzazione dell'imposta.

Ora, questa spiegazione è stata evitata sia nel testo del provvedimento sia nella relazione, e quindi si può pensare che questo surplus che entra nelle casse dello Stato, questa eccedenza, non venga utilizzata per scopi particolari. Se noi invece avessimo avuto conoscenza e della spesa e del suo ammontare, avremmo potuto anche eventualmente adeguare il nuovo onere fiscale a questa spesa con la possibilità per altro di discutere sulla sua utilità e sugli effetti economici; sarebbe stato bene quindi che il relatore avesse illustrato lo scopo e l'utilizzazione di queste somme, perchè così avrebbe potuto forse anche persuaderci della necessità del nuovo onere.

Per quanto riguarda gli effetti economicosociali dell'applicazione della nuova imposta,
si può anche ammettere che chi è disposto a
spendere 450 lire per l'acquisto di un disco
di musica leggera, sia anche disposto a spendere qualcosa di più per soddisfare la sua
passione per questo genere di musica; ma è
senza dubbio esatta l'osservazione del senatore Bergamasco che l'aggravio verrebbe a
essere troppo oneroso per gli amatori di musica classica i quali, a seguito del nuovo onere fiscale, dovrebbero a esempio spendere
450 lire di più per un disco che presentemente
costa 4.500 lire.

La disposizione poi dell'articolo 5, e cioè che « l'imposta stabilità dalla presente legge non concorre a formare l'imponibile dell'imposta generale sull'entrata», è destinata a rimanere sul piano formale, perchè in realtà l'imposta sarà un punto di riferimento e concorrerà alla formazione della base imponibile. Non vi è dubbio infatti che allorchè si andrà a discutere l'imponibile, gli uffici saranno istintivamente portati ad avere come punti di riferimento imposte per loro natura quasi identiche e il totale delle vendite concernenti dischi gravati dal nuovo onere concorrerà a dare nuovi elementi per il calcolo dell'imponibile dell'imposta generale sull'entrata.

La disposizione dell'articolo 5 rappresenta dunque una pura e semplice ipocrisia; la fase dell'accertamento verrebbe a essere completamente sconvolta e una semplice circolare che ricordasse agli uffici di non tener conto della nuova imposta non avrebbe praticamente alcun effetto perchè, ripeto, oggi esiste la tendenza a tener conto di tutti gli elementi — e quindi anche dei riferimenti ad altre imposte — per vedere se approssimativamente si può arrivare a quell'imponibile della imposta

generale sull'entrata cui si ritiene di assoggettare il contribuente.

Quanto poi si dice a proposito della riscossione lascia in verità molto perplessi, e sono d'accordo con il collega Fortunati sulla necessità che il Governo affronti finalmente nel suo complesso il problema della riscossione delle imposte, in modo da attenuare il disagio presentemente avvertito dai cittadini italiani.

Comunque, come dimostra il provvedimento in esame, il Governo non ha una visione organica e della spesa pubblica e delle entrate corrispondenti, ed è costretto a provvedere così, disordinatamente, allorchè si trova di fronte a richieste di maggiori stipendi e di maggiori salari. E poichè queste richieste sono qualcosa di irreversibile, dato che esistono stipendi e salari di fame, se non si giunge a un sistema tributario veramente organico, razionale ed efficiente, il Governo, tutte le volte che si troverà dinanzi a richieste di aumenti salariali o di stipendi, sarà sempre nella condizione di dover cercare disordinatamente, come e dove potrà, i mezzi necessari a far fronte ai maggiori oneri.

Tutto ciò, ripeto, rivela chiaramente come il Governo non abbia un orientamento preciso im fatto di politica economica, sia per quanto riguarda le spese, sia per quanto riguarda le entrate e, prescindendo completamente dalla tendenza della civiltà contemporanea alla dilatazione delle spese pubbliche, proceda per così dire a tentoni, senza una organica visione delle necessità che investono tutto il sistema tributario.

FRANZA. Premesso che in Enea di principio sono contrario all'applicazione di imposte speciali, debbo subito aggiungere che nel caso in esame della nuova imposta non si potrebbe dare nemmeno una giustificazione perchè questa non risulta dal testo del provvedimento.

In particolare poi desidero rilevare che non viene precisata e chiarita la finalità — soltanto adombrata nel disegno di legge — di esentare i dischi fonografici e gli altri supporti dall'imposta speciale quando siano destinati a obiettivi culturali. L'articolo 4 stabilisce infatti che l'imposta « è applicabile anche ai nastri magnetici, ai fili magnetici e a

94a SEDUTA (12 aprile 1961)

tutti gli altri supporti diversi dai dischi fonografici che siano posti in vendita senza essere stati magnetizzati o comunque impressionati ». Ora, è noto che questi supporti sono acquistati anche per fini di cultura, per esempio dagli alunni e in genere da studenti i quali fanno largo uso dei moderni mezzi di registrazione come ausili didattici e per approfondire perciò la loro educazione e cultura.

È chiaro di conseguenza che con la nuova imposta si verrebbe a colpire proprio questo settore che riguarda la cultura dei giovani, settore che invece dovrebbe essere tenuto presente e salvaguardato, se non altro in armonia con quanto disposto dall'articolo 6, la cui formulazione tuttavia non risponde alle finalità che si vorrebbero raggiungere. Infatti, mentre nel primo comma si stabilisce che sono esenti dall'imposta speciale i dischi fonografici sui quali risultino incise lezioni, tenute da professori o da esperti, su materie che possono costituire oggetto d'insegnamento scolastico, nel secondo comma si dice che tale esenzione non vale per i dischi fonografici « contenenti soltanto la registrazione di brani musicali ovvero della voce di lettori di testi di qualsiasi specie o natura », il che evidentemente è in contrasto con la finalità accennata nel primo comma, finalità che invece particolarmente interessa per i motivi che già ho illustrato ai colleghi.

PIOLA, relatore. La mia relazione è stata impostata, come certamente i colleghi hanno compreso, su due punti. Il primo è stato quello di informare la Commissione sul congegno della legge in rapporto al mercato dei dischi, e ho aggiunto due osservazioni di merito, che sono state poi riprese da alcuni onorevoli commissari. Una di queste osservazioni è che l'optimum consisterebbe in un reperimento di mezzi tali da poter far fronte alle necessità dello Stato con una visione panoramica e organica, con una direttiva precisa. E ho specificato — e mi rivolgo ora particolarmente al senatore Cenini — che a tale proposito non si tratta di fare al Governo lo appunto di non avere un orientamento preciso, perchè siamo in un momento particolare in cui lo Stato è letteralmente bombardato di richieste e non può far fronte alle richieste stesse, anche se legittime, con la celerità necessaria. Una osservazione quindi di fondo circa l'optimum che sarebbe bene raggiungere, e un riconoscimento di necessità di fronte a questi provvedimenti un po' a spizzico che colpiscono ora l'uno ora l'altro settore.

Come ho già ricordato, la suddetta osservazione è stata ripresa da alcuni commissari ma, ripeto ancora una volta, l'optimum è qualcosa che in determinate circostanze non si può raggiungere. Un fatto reale è che esiste questo bombardamento di richieste legittime, e anche illegittime, cui lo Stato è sottoposto.

BERTOLI. Se le richieste sono legittime, non si può parlare di bombardamento.

PIOLA, relatore. Ma i bombardamenti qualche volta sono legittimi! (*Ilarità*).

La seconda osservazione fatta, e anche questa di carattere generale, è che sarebbe opportuno che nelle leggi di merito, in quelle cioè che impostano la necessità di una spesa, fosse già inclusa la copertura, e non che la copertura sia invece in una legge diversa da quella di merito. E questa osservazione io la ripeto anche in presenza dell'onorevole Ministro, perchè mi pare che risponda a un sistema organico e razionale anche per quanto concerne la discussione dei provvedimenti. La legge di merito, quando va in Commission diverse dalla nostra, subisce infatti spesso un arresto in attesa dell'approvazione — che potrebbe anche non esserci — o di modificazioni, della legge di copertura.

PRESIDENTE. Una cosa del genere si è verificata anche recentemente.

P I O L A, relatore. Comunque, dicevo, la osservazione è di carattere generale, ed è stata ripresa anche dal senatore Fortunati.

Quanto all'opportunità — e vengo ora al contenuto sostanziale del provvedimento — di colpire un settore che dà un gettito senza dubbio molto limitato, io credo che il Governo abbia pensato di sfruttare — scusate l'espressione — il momento particolare del mercato dei dischi, che è in una fase di richiesta sempre crescente, richiesta alimentata

94ª SEDUTA (12 aprile 1961)

in minima parte dal desiderio degli interessati di aumentare la propria cultura, e in massima parte dal desiderio di sentire semplicemente suonare dei dischi, anche se in quei dischi non c'è nulla che apporti della cultura. A mio avviso dunque si è voluto approfittare del momento più opportuno per ottenere un'entrata di cinquecento o seicento milioni, e non di più, anche se gli uffici hanno previsto circa 770 milioni; comunque, tenendo conto dell'aggio dovuto alla S.I.A.E., che si aggirerà sul tre-quattro per cento, i 770 milioni di gettito previsti dal Governo si ridurranno naturalmente di qualche cosa.

Di conseguenza il quesito se il Governo intende insistere su questo disegno di legge che in fondo non renderebbe molto, è un quesito che la Commissione può con ragione proporre al Ministro. Se questi risponderà che per la copertura anche il limitato gettito in parola è indispensabile, io credo che la maggioranza della Commissione, di fronte alla necessità della copertura, approverà il disegno di legge; se, per contro, il Governo con le altre leggi di imposizione che saranno sottoposte prossimamente al Parlamento ritiene di poter ricavare anche i seicento milioni che si ripromette di avere attraverso la imposta sui dischi, il disegno di legge in esame non rappresenterebbe allora qualcosa che si imponga alla nostra particolare attenzione, e potremmo quindi non approvarlo.

Alcuni commissari hanno poi rilevato che l'articolo 6, mentre nel primo comma — ispirandosi a un doveroso senso di apprezzamento della cultura — esenta dall'imposta i dischi fonografici « sui quali risultino incise lezioni, tenute da professori o da esperti, su materie che possono costituire oggetto d'insegnamento scolastico », nel secondo comma pone dei limiti a tale esenzione, mantenendo il tributo su quei dischi fonografici «contenenti soltanto la registrazione di brani musicali ovvero della voce di lettori di qualsiasi specie o natura »; ed è stato osservato che la registrazione dei brani musicali costituisce o può costituire parte sostanziale dell'insegnamento musicale.

Ora, questa osservazione è senza dubblo giusta dal punto di vista teorico: ma se nelle leggi fiscali dovessimo introdurre distinzioni e discriminazioni come quella proposta

dal senatore Bergamasco — fra musica classica e non classica, fra musica buona e musica cattiva — a parte ogni altra considerazione, difficilmente potremmo trovarci d'accordo, perchè a esempio i giovani — o almeno la maggior parte dei giovani — direbbero che la musica classica non vale nulla e vale di più la musica leggera, e gli anziani sarebbero invece di parere contrario. Non si può dunque in una legge fiscale introdurre discriminazioni di questo genere, ossia dei criteri per stabilire limiti fra ciò che è cultura e ciò che non lo è

Pertanto io ritengo che l'accennata osservazione, anche se giusta, possa essere facilmente accantonata.

Circa l'aliquota, il senatore Bergamasco ha osservato che essa è troppo onerosa per i dischi di musica classica, data la situazione di mercato di questi dischi.

BERGAMASCO. Il rilievo sull'onerosità è stato da me fatto in relazione naturalmente alla osservazione che l'aveva preceduto.

PIOLA, relatore. D'accordo ma, ripeto, è impossibile stabilire dove finisce la musica classica e incomincia quella non classica, e un'analoga considerazione, a proposito della cultura che dev'essere tutelata, ha fatto anche il senatore Ruggeri.

Da parte sua il senatore Cenini ha rilevato che sullo stesso prodotto non devono incidere contemporaneamente l'imposta di fabbricazione e quella di consumo, e si tratta senza dubbio di un'osservazione di peso.

Tuttavia lo stesso senatore Cenini ha ricordato che più volte in precedenza questo principio è stato violato — come del resto ben sa la nostra Commissione — e pertanto io credo che, se ci verrà precisata la necessità della copertura in argomento, noi potremo violarlo ancora una volta.

Il senatore Mariotti ha osservato che sarebbe stato utile ed opportuno che il relatore avesse illustrato alla Commissione le finalità di questa imposta, ossia l'uso che si farà del gettito della stessa Al collega Mariotti rispondo con la considerazione che ho fatto all'inizio: sarebbe sempre utile che la copertura fosse indicata nelle leggi di merito: in-

vece qui le leggi di merito sono separate dal provvedimento che stiamo esaminando, per cui non posso dare quelle illustrazioni che il senatore Mariotti ha richiesto. Queste informazioni e spiegazioni potrà, probabilmente, fornire il Ministro, che è a conoscenza delle varie norme e dei vari provvedimenti che si allacciano tra di loro, da una parte quelli di copertura, dall'altra quelli di merito.

Il senatore Mariotti, infine, si è soffermato sull'articolo 5 ed ha detto che tale articolo finisce per essere, sostanzialmente, un articolo formale. L'articolo 5 stabilisce che l'imposta prevista dal disegno di legge in discussione non concorre a formare l'imponibile dell'imposta generale sull'entrata. Ora, che non se ne debba tener conto è detto nel provvedimento in questione; ma anche se, per avventura, nella discussione che avverrà con i contribuenti, si verificherà che l'Ufficio distrettuale delle imposte possa avere un orientamento diverso su quello che è il giro di affari del contribuente, credo che non dobbiamo coprirci il capo di cenere e pensare troppo alle conseguenze che ne deriveranno.

È bene, comunque, che questa norma vi sia e tale norma, a mio avviso, deve essere approvata; penserà il Ministero a trasformarla da semplicemente formale, come ha rilevato il collega Mariotti, in norma di carattere veramente sostanziale.

Anche il senatore Franza, poi, si è intrattenuto sull'articolo 6, ed a lui rispondo come ho resposto al senatore Fortunati.

Insomma, la mia impressione, come relatore, è che ci troviamo veramente di fronte ad una leggina.

FORTUNATI. A parte le norme regolamentari, vorrei sapere se il relatore pensa che sia opportuno che l'istituzione di nuovi tributi avvenga in Commissione, in sede deliberante.

PIOLA, relatore. È, questa, una vecchia questione, la cui soluzione non dipende da noi, ma dalla Presidenza del Senato ed a questa osservazione ha già risposto il nostro Presidente; il Presidente del Senato interpretando il Regolamento, che è meno rigido di quello della Camera dei deputati, ha de-

ciso di assegnare questo disegno di legge alla nostra Commissione, in sede deliberante.

Ancora, per quanto concerne la S.I.A.E., è stata sollevata una vecchia questione, questione che, indubbiamente, deve essere messa allo studio, circa l'esazione diretta dei tributi da parte dello Stato, anzichè attraverso appaltatori o altro. Ha dato occasione a tale rilievo la formulazione dell'articolo 8 di questo provvedimento, con il quale si dà facoltà al Ministro, tra l'altro, di affidare alla Società italiana degli autori ed editori o altra Società oppure Ente (viene quindi a crearsi una specie di competizione) che riscuote i diritti di autore, la riscossione dell'imposta di cui ci stiamo occupando.

Ora, a parte l'esazione indiretta, se si arrivasse a che il contribuente italiano, conoscendo l'importo del suo tributo, prendesse il libretto degli assegni e con tale mezzo effettuasse il pagamento — come gran parte dei contribuenti fa in altre Nazioni, non dico più civili, perchè civili siamo anche noi, ma con animo tributario diverso dal nostro — si raggiungerebbe l'optimum. Ma, anche se così fosse, sorgerebbero due problemi, cui ha accennato il senatore Mariotti: l'uno è la ragione di lavoro che verrebbe a mancare per tutti coloro che sono attualmente addetti alla riscossione dell'imposta e che dovrebbero, pertanto, cercare un'altra occupazione; l'altro, forse più grave ancora, è che lo Stato non può ancora pensare che i contribuenti paghino l'imposta mediante assegno, perchè poi dovrebbe creare nuovi uffici per la riscossione, i quali, forse, agirebbero meno bene di quanto ha finora agito la S.I.A.E., ed il problema non sarebbe affatto risolto.

Il nostro Presidente è colui che, nel lontano 1920, ha introdotto la S.I.A.E., per così dire, nel sistema delle nostre riscossioni, con grande meraviglia, in un primo tempo, dello allora Ministro delle finanze, onorevole Facta. L'allora Sottosegretario di Stato per le finanze onorevole Bertone si è però imposto, chiedendo sei mesi di tempo per provare la riscossione dei diritti erariali attraverso la S.I.A.E. Il Ministro, che aveva grande fiducia, e giustamente, nel suo Sottosegretario, gli ha dato la possibilità di fare questo tentativo e, con una convenzione inizialmente durata sei mesi e che poi si è protratta nel tem-

po fino ad oggi, gli ha dato la possibilità di provare se la S.I.A.E. avrebbe speso di meno e riscosso di più. Ebbene, in sei mesi lo Stato ha ottenuto un gettito della imposta pari circa al doppio di quello che si era ottenuto l'anno precedente, e con minore spesa.

Pertanto, per quanto concerne la S.I.A.E., data l'organizzazione di questa Società, che è veramente seria, credo che la Commissione non debba avere preoccupazioni.

Spetterà, naturalmente, al Ministro delle finanze di vedere quale è il costo dell'esazione e sulla base, come criterio orientativo, delle convenzioni che esistono con la S.I.A.E., dovrà stabilire la misura dell'aggio necessario per addivenire ad una riscossione rapida e precisa dell'imposta.

PRESIDENTE. Vorrei, ora, soffermarmi brevemente su alcune questioni, mentre altre verranno più opportunamente esaminate in sede di discussione dei singoli articoli.

A me sembra che non sia affatto cosa grave pagare un disco il 10 per cento in più di quanto costa attualmente.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Per il pubblico l'aumento è del 6 per cento.

PRESIDENTE. Teniamo presente che quando si va ad ascoltare un concerto si paga volentieri una tassa molto forte; con il disco si ha, per così dire, un concerto in casa, e si può ripetere all'infinito, anche in un circolo familiare ristretto. È una risorsa artistica incommensurabile!

Credo che nessuno potrebbe fare difficoltà qualora si dovessero pagare, per un disco, 4.400 lire anzichè 4 000!

Vorrei anche dire che, a mio avviso, ritergo non vi sia poca diffusione del disco di musica classica; esso è diffusissimo e a me risulta che vi è una vendita di dischi di musica classica veramente confortante.

Tutti hanno, ormai, in casa, un radiogrammofono e non c'è famiglia che non abbia una piccola discoteca di dischi di musica classica, che costituisce proprio il conforto familare

Ci sono, è vero, anche dischi di musica cosiddetta leggera, che costano meno, e questi in proporzione pagheranno meno, come imposta, ma pensate, ad esempio, al guadagno che reglizzano coloro che li comprano per i *juke-box*.

Ritengo, pertanto, che questa imposta non pesi eccessivamente, salve, naturalmente, tutte le osservazioni che sono state fatte e sulle quali la Commissione esprimerà il proprio giudizio.

Quanto alla riscossione confermo, per esperienza personale e diretta, la convenienza che non sia lo Stato ad incaricarsi di questa esazione, perchè non so proprio come potrebbe fare le verifiche presso tutti i venditori di dischi accertando quanti dischi abbiano venduto.

Per quello che ha detto il collega Piola, circa l'introduzione del sistema di affidare alla S.I.A.E. la riscossione di questo tributo, non vorrei vantarmi di un mio merito, ma devo dire che l'introduzione di tale sistema è dovuta proprio a me, personalmente, quando nel 1920, rivestivo la carica di Sottosegretario di Stato per le finanze. E posso dire come sono giunto a questa soluzione.

Vennero da me alcuni dirigenti della Società degli autori, tra cui Marco Praga e Alessandro Varaldo, e mi chi esero quanto lo Stato esigesse per tasse erariali sugli spettacoli lirici e drammatici.

In verità, io non ne ero al corrente, ma mi informai e vidi che non si esigeva quasi niente; tale incarico, infatti, era affidato agli Uffici del registro, e cosa volete che questi andassero a riscuotere le imposte! Bastava che il proprietario di un teatro andasse da!-le persone incaricate e desse i biglietti gratis per lo spettacolo e il problema era risolto.

Devo dire che rimasi veramente stupito di questa situazione; vigeva, allora, la legge Schanzer (Schanzer era stato Ministro delle finanze con il ministero Nitti), in base alla quale la misura delle tasse erariali di ingresso agli spettacoli era stabilito tra il 30 ed il 50 per cento. La legge in vigore, infatti, era molto minuziosa e particolareggiata e teneva conto della natura degli spettacoli, dell'importanza delle città in cui lo spettacolo aveva luogo e di tante altre considerazioni, per cui vi era questa misura variabile, da una percentuale minima del 30 ad una massima del 50 per cento; tutto questo era stabilito nella legge, ma nella realtà non si esigeva niente.

94ª SEDUTA (12 aprile 1961)

Quando i rappresentanti della S.I A.E. vennero a sapere quale fosse la situazione avanzarono una proposta e mi dissero: « Preghiamo di esaminare l'opportunità di esigere per questa tassa ul 10 per cento, che è quanto noi esigiamo per gli autori. Noi abbiamo, infatti, una legge che ci autorizza ad esigere il 10 per cento per gli autori ed esigiamo esattamente il 10 per cento, non manca un centesimo, perchè c'è anche una legge che ci autorizza ad andare tutte le sere ai teatri a riscuotere. Se lo Stato ritiene di poter arrivare al 10 per cento anche per gli spettacoli, dell'esazione di quest'altro 10 per cento per conto dello Stato potremmo occuparcene noi ».

Parlai della questione con il Ministro, che però rimase molto incerto e perplesso; ne discussi allora con Giolitti, che era Presidente del Consiglio, il quale, a prima vista, non si rese subito conto di come io potessi proporre che lo Stato si limitasse ad esigere il 10 per cento, quando la legislazione vigente dava diritto all'esazione dal 30 al 50 per cento. Veramente, in questa materia Giolitti era molto austero.

A questa obiezione replicat che, sì, la legge vi era, ma, nella realtà, non si esigeva niente!

Gli chiesi, poi — Giolitti aveva un po' di fiducia in me — di consentirmi di fare un esperimento; di fare, cioè, un contratto per un anno e se i risultati non fossero stati soddisfacenti si sarebbe tornati al vecchio sistema.

Ed infatti si fece il contratto per un anno. dal 1921 al 1922.

Ebbene, dopo sei mesi sono venuti da me i dirigenti della Società italiana degli autori ed editori a comunicarmi i dati: la sola città di Milano soltanto in sei mesi aveva reso, di tasse erariali, più di quanto avesse reso tutto lo Stato italiano nell'anno precedente.

Di fronte a questa s'tuazione fui subito invitato a rinnovare il contratto; l'ho rinnovato e siamo sempre andati avanti con questo sistema. Poi, naturalmente, la convenzione si è estesa; si sono aggiunti i cinematografi, gli spettacoli sportivi, di atletica leggera e così via, e bisogna dire che la S.I.A.E. ha sempre esercitato questa funzione in modo veramente serio.

C'è stata, a suo tempo, al Senato, una interpellanza, fatta dall'onorevole Gasparotto,

e ricordo che il « Corriere della sera » aveva intrapreso proprio una campagna contro la S.I A E, accusandola di essere una usuraia.

Devo dire che anche io ero quasi persuaso che ciò fosse vero, e mi displaceva; mandai, pertanto, a chiamare gli agenti delle imposte dell'Intendenza di finanza, esaminai tutti i dati, tutte le cifre e, veramente, mi sono trovato di fronte ad una situazione in piena regola.

In questo senso ho potuto rispondere alla interpellanza al Senato e la S.I.A.E. ha sempre riscosso l'approvazione per il modo col quale adempie al suo compito ed esige questo tributo per conto dello Stato.

Ritengo, pertanto, che la Commissione possa essere del tutto tranquilla nell'affidare alla S.I.A.E. la riscossione di questo tributo, salvo a determinare l'aggio, che deve essere certamente minore di quello che la suddetta Società esige per il tributo erariale, in quanto per quello vi sono, effettivamente, delle spese, mentre per la riscossione del tributo di cui ci stiamo ora occupando la cosa è molto più semplice: basta mandare qualcuno nei vari negozi

PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Se il Ministro mi permette, vorrei dire poche parole, non entrando nel merito del disegno di legge, in quanto nel merito risponderà egli stesso, sia per ciò che riguarda l'imposizione del tributo, sia per la struttura che dovrà avere, sia per le risposte che darà ai vari colleghi che hanno interloquito.

Vorrei semplicemente associarmi alla proposta del relatore, relativamente alla esigenza di rinviare a domani la discussione degli articoli, esaurendo oggi la discussione generale.

Dal momento che il Ministro ci ha fornito alcuni emendamenti che egli ha fatto predisporre, bisognerebbe vedere se questi emendamenti chiarificano e risolvono alcune delle difficoltà o perplessità che sono state sollevate circa alcuni elementi negativi del provvedimento in questione.

Pregherei, pertanto, il Presidente ed i colleghi di voler rinviare alla prossima seduta l'esame degli articoli e l'eventuale approvazione del disegno di legge stesso, onde poter

94ª SEDUTA (12 aprile 1961)

deliberare anche alla luce degli elementi forniti dal Ministro e, comunque, di tutti quegli elementi che potranno essere utili per uno studio più approfondito di questi problemi.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Nei riguardi di questo disegno di legge, vorrei dire che esso non è stato tratto dalle viscere del Ministero delle finanze per esigenze di copertura; è, questo, un provvedimento che già era tra quelli che avrebbero dovuto, comunque, essere emanati; soltanto, le esigenze di copertura hanno fatto sì che il ricavato di questo disegno di legge sia stato, per così dire, deviato da quelli che erano gli intendimenti iniziali del Ministro stesso.

L'origine di queste norme è stata una origine, potremmo dire, puramente tecnica, non dico scientifica perchè il contenuto del disegno di legge non è tale da poter essere considerato addirittura a questo livello.

A mano a mano che allo spettacolo, preso nel suo senso generale, si è affiancata la produzione dei dischi, è apparso necessario, per una ragione di equilibrio, che anche i dischi fossero colpiti da imposta.

D'altra parte, mentre fino a poco tempo fa i dischi rappresentavano un fenomeno relativamente poco diffuso, ora si è sviluppata enormemente la produzione dei dischi e la riproduzione collegata con gli apparecchi radio.

Allora, di fronte alla percezione di imposta sugli spettacoli teatrali, alla percezione di imposta sugli spettacoli cinematografici, alla percezione di imposta sugli spettacoli musicali, dovrebbe sembrare naturale e logico che il Ministro abbia pensato, indipendentemente da necessità di copertura, a colpire anche questa materia imponibile.

Avrei avuto la speranza, veramente, di poter devolvere il ricavato o parte del ricavato dell'imposta sui dischi ad alcune società edienti che si occupano seriamente di questo fenomeno, quali la Cineteca italiana, ad esempio, e la Discoteca di Stato, che si sta interessando dell'incisione su dischi della storia della musica.

Disgraziatamente, l'inferno è tappezzato di buone intenzioni, perchè le mie buone intenzioni sono state improvvisamente richiamate dalla necessità di provvedere a coperture urgenti, quali quelle relative al provvedimento per l'indennità di alloggio ai sottufficiali della guardia di finanza, al provvedimento per i corpi di polizia od altro; allora, mentre il fondo dischi nasceva, nel concetto del Ministro delle finanze, e fioriva come una pianta destinata all'arte, è stato invece utilizzato per i reparti di polizia e per i carabinieri. Questa è stata, in sostanza, la genesi del disegno di legge in esame.

Questi chiarimenti ho ritenuto opportuno dare, per spiegare come l'imposta sui dischi sia nata per una sua posizione spontanea, perchè, evidentemente, dove c'è un vuoto è esigenza di natura che tale vuoto si riempia.

Indirettamente, poi, spiegando perchè l'imposta è stata strutturata come risulta dal contesto del disegno di legge, devo dire, in base ai dati che oggi abbiamo la possibilità di fornire, che non si tratta di un'imposta così poco rilevante, dal punto di vista del gettito, come sembra ritenere il senatore Piola.

Effettivamente, in un primo tempo anche i dati che si erano reperiti potevano far pensare ad un gettito minore, perchè si faceva il conto soltanto sui dischi controllati dalla S.I.A.E., la quale, poi, esercita il controllo attraverso una società a parte, che è la S.E.D.R.I.M.

BERTOLI. Perchè Beethoven i diritti di autore non li prende più!

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Infatti, mentre sugli spettacoli teatrali ed altri si percepiscono diritti di autore anche per opere di pubblico dominio, questo non avviene per i dischi. Ora, imponendo l'imposta su tutti i dischi, il gettito presunto — basandosi su dati veramente considerevoli — è di circa 1 miliardo 361 milioni, in relazione al quarto trimestre del 1959 ed al primo, secondo e terzo trimestre del 1960.

Devo poi dire che l'imposta è, effettivamente, del 10 per cento, ma questo 10 per cento viene applicato sul netto imponibile, cioè sul prezzo di vendita da parte del fabbricante.

Ora, gli elementi del prezzo al consumo non sono dati soltanto dal prezzo del fabbricante, ma dal prezzo del fabbricante più lo sconto medio, per così dire, generalmente praticato al rivenditore, che è del 33 per cento,

94ª SEDUTA (12 aprile 1961)

più il prezzo inerente al valore della busta che contiene il disco (perchè quando si compra un disco si compra il disco più la busta). Quindi, di fronte ad un totale di prezzo di listino, cioè di vendita, di venti miliardi, si ha un prezzo, su cui viene applicata l'imposta, di tredici miliardi circa; allora, il 10 per cento diventa esattamente il 6,36 per cento sul prezzo di vendita al pubblico. Questo, credo, conforterà coloro che si sono un po' spaventati al pensiero di una eccessiva gravosità del prezzo.

Vorrei dire, inoltre, che questa imposta ha una caratteristica vantaggiosa, proprio in relazione alla critica che si è fatta in senso opposto: ha, cioè, una possibilità di riscossiosione con un costo assolutamente ridotto, proprio in quanto si può utilizzare una organizzazione già esistente, quale è l'organizzazione S.I.A.E.-S.E.D.R.I.M., che riscuote i diritti di autore. E siccome i diritti di autore vengono riscossi da una organizzazione particolare, cioè dalla S.I.A.E., attraverso la S.E.D.R.I.M., naturalmente con lo stesso sistema e con la stessa organizzazione possono essere riscossi i diritti erariali, così come avviene per le imposte sulle società.

Ora, se si considera (tanto perchè la lingua batte dove il dente duole) che dall'I.G.E. dei professionisti si riscuote la stessa cifra che si riscuoterebbe da questa imposta e se si tiene conto che dei 1.600 impiegati in questo caso non ne occorrerebbe meanche uno, voi vedete che il costo di questa imposta è un costo nullo o quasi nullo.

Credo, poi, che questa imposta non sarà ritenuta eccessivamente pesante, anche perchè colpisce una materia che in questo momento è particolarmente in espansione.

Le osservazioni che sono state fatte dai vari membri della Commissione e che il Sottosegretario Pecoraro molto diligentemente mi ha raccolto, riguardano, in parte, la lagmanza generale di cui si è fatta eco anche la relazione del senatore Piola e ripetuta poi dal senatore Mariotti, circa il reperimento a spizzico dei vari fondi destinati a coprire le necessità dello Stato.

In realtà, ho già detto che questo disegno di legge sarebbe nato ugualmente, anche senza la necessità di far fronte ad esigenze di copertura. Devo anche dire che, in questo ca-

so, la critica che è stata fatta mi sembra che non possa essere rilevante, in quanto non possiamo considerare disegno di legge per disegno di legge, ma il complesso dei vari disegni di legge. Allora, se consideriamo il complesso dei disegni di legge, dobbiamo tener presente che, proprio di fronte a questa Commissione, c'è un disegno di legge come quello dell'aumento dell'addizionale E.C.A. su tutte le imposte, che è un provvedimento che gravita in modo particolare sul complesso delle imposte e gravita, potremmo dure, al 90 per cento, anzi, allo stato attuale, al 100 per cento sulle imposte dirette; contemporaneamente, si ınfluisce anche su alcune voci di imposta che erano rimaste, per così dire, nel dimenticatoio, nella revisione dei regimi di imposta.

Questa imposta si aggiunge in più, in quanto muovendosi il mondo economico e muovendosi il complesso dei gusti e dei consumi italiani è evidente che si doveva armonizzare il complesso delle imposizioni, in relazione a quella che può essere considerata una spesa per divertimento, introducendo anche l'imposta sui dischi.

Pertanto, dal punto di vista dell'armonia generale, questo disegno di legge si inserisce proprio nel complesso dei provvedimenti relativi alle imposte, attualmente in corso.

Dal punto di vista di quella che è la critica ai provvedimenti che sono stati adottati, devo dire che, veramente, sono stati proposti dei disegni di legge che influiscono sulle imposte dirette e che influiscono sulle imposte indirette, ma anche per quelli relativi alle imposte indirette sono stati scelti settori nei quali il regime d'imposta era rimasto in particolar modo arretrato o mon era stato, potremmo dire, messo al corrente rispetto ai movimenti ed agli spostamenti della situazione economica italiana.

MARIOTTI. Ma ad alleggerimenti non si pensa mai?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Certo, sarei ben lieto di dare degli alleggerimenti, se fosse possibile arrivare ad un momento in cui la massa delle spese, cui con tanta generosità fa fronte il Governo — seguendo, del resto, le direttive del Parlamento — non fosse in continuo aumento.

94ª SEDUTA (12 aprile 1961)

Devo dire, per la verità, che in un primo momento, quando, cioè, le necessità erano relative e non erano così pressanti, ci eravamo proposti di fare, veramente, una politica con qualche alleggerimento, ma, disgraziatamente, le richieste di aumenti sono venute, ed in una forma così massiccia...

PIOLA, relatore. Ho parlato di bombardamento!

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Non direi neppure bombardamento, direi, piuttosto, che il fenomeno si potrebbe rappresentare come una serie di scoppi di mine; si tratta, infatti, di necessità rimaste nascoste fino ad un certo momento e che poi, tutto a un tratto, sono esplose.

Perchè quando si parla dei fiumi, quando si parla della Sardegna, quando si parla dell'aggiornamento del trattamento di indennità o dell'alloggio alle guardie di finanza, quando si parla dell'aumento di stipendio ai professori, quando si tratterà — perchè è un triste futuro — delle Ferrovie, o si tratterà di qualche altra esigenza di cui parleremo, allora, evidentemente, ci troveremo di fronte alla necessità di arrivare ad adoperare — qualora vi fossero — delle riserve, come una riserva è questa sulla quale stiamo discutendo.

Devo però dire, purtroppo — e lo ripeterò quando si discuterà il bilancio del Ministero delle finanze — che le nostre riserve si possono considerare esaurite e quindi la gravità, la vera gravità della situazione, non è in relazione all'applicazione di questa imposta, ma alla necessità dell'adozione, da parte del Parlamento, di una linea, che deve certamente essere adottata, nella quale si ammetta che l'articolo 81 può entrare in funzione, ma soltanto quando l'articolo 81 funzioni contemporaneamente da freno per le spese e da obbligo di ricerca delle entrate. Se l'articolo 81 funziona soltanto da obbligo, caricato sul Governo, per la ricerca di entrate, senza rappresentare allo stesso tempo un freno alle spese, devo dire che, ad un certo momento, il Governo non potrà più, assolutamente, continuare a far fronte alla necessità di applicare l'articolo 81.

Si è visto che questo Governo e quelli che lo hanno preceduto hanno fatto ricorso a sistemi come quello dell'indebitamento, ad esempio, per il piano verde ed altri provvedimenti e sono, questi provvedimenti che hanno non solo una notevole gravità, perchè rappresentano un cambiamento di indirizzo, ma hanno anche un'altra notevole gravità, nel senso che sono facilmente destinati ad esaurirsi in quanto non è una galleria di miniera che vada all'infinito, quella dell'indebitamento, perchè sottoposta ad uno sfruttamento molto forte.

Venendo all'osservazione fatta dal senatore Fortunati, il quale ha rilevato come per la riscossione si debba fare ricorso a organi muniti di potestà sovrana, vorrei far presente che in questo caso si fa ricorso alla S.I.A.E., la quale è sì una società, ma una società investita di funzioni pubbliche. Sarebbe, pertanto, un assurdo che noi dovessimo creare un'organizzazione per la riscossione di un'imposta che può essere riscossa semplicemente attraverso l'organizzazione attuale della S.I.A.E. e della sua affiliata S.E.D.R.I.M.

FORTUNATI. Il problema è che l'organizzazione attuale è tale per cui gli autentici organi tributari, investiti di potestà sovrana, non hanno mai materialmente la possibilità di effettuare un controllo e di conseguenza le cose non procedono sempre nel modo migliore.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Vorrei far rilevare che proprio recentemente è stato chiesto l'aumento del sistema dell'abbonamento, e noi abbiamo negato tale autorizzazione, anzi la S.I.A.E. stessa ha negato l'autorizzazione all'aumento del sistema dell'abbonamento che è sempre un sistema negativo.

Per quanto riguarda la duplicazione con l'imposta di consumo, osservo che si tratta di una tassa a incidenza relativa, e mi associo a quanto rilevato dal senatore Piola.

Per quanto, poi, riguarda i prodotti importati ed esportati, il sistema mi pareva molto semplice. È evidente che per i prodotti esportati non può essere applicata l'imposta se si vuole esportare il frutto del nostro can-

94° SEDUTA (12 aprile 1961)

to, bello o brutto che sia. La scuola dei nostri artisti è in concorrenza con gli stranieri, e quindi è evidente che non deve applicarsi l'imposta. D'altra parte, noi dobbiamo subire la concorrenza degli stranieri su questo punto, e quindi è logico che il fisco faccia pagare la tassa sull'importazione come se si trattasse di un produttore italiano: non si tratta di un dazio protettivo, ma fiscale.

Per rispondere a coloro che hanno affermato che trattasi di un'imposta sulla divulgazione della cultura, senza entrare nel merito, vorrei dire che si tratta prevalentemente di dischi musicali, e che nel complesso degli scopi che tali dischi si propongono, evidentemente, ci possono essere anche degli scopi relativi alla divulgazione culturale, ma che prevalentemente si tratta di strumenti, non voglio dire di divertimento, bensì di soddisfazione di un bisogno non primario, e che di conseguenza è preferibile agire sui dischi, piuttosto che aumentare l'imposta sull'entrata. Abbiamo cercato di trattare diversamente il disco che serve per le lezioni, perchè vogliamo ammettere che questo è uno strumento prevalentemente di educazione, cosa che, invece, non possiamo ammettere nei confronti di un disco che contiene opere musicali, poichè altrimenti si creerebbe la necessità di un giudizio da parte delle guandie di finanza. Ora, sarebbe un po' difficile rimetterci al giudizio di questi ottimi nostri collaboratori i quali, naturalmente, essendo giovani, preferirebbero la musica leggera a quella di Wagner,

condividendo i gusti dei nostri figli, che non sono quelli della media dei senatori.

Vorrei dire al senatore Mariotti che quella norma che riguarda l'imposta sull'entrata, non la riguarda nei confronti dell'abbonamento, poichè è stato tolto, ma riguarda la imposta sull'entrata che si paga per altra tassazione nel passaggio dal produttore al commerciante e che normalmente si applica sul prezzo di fattura. Siccome, però, nel caso concreto il prezzo di fattura comprende anche l'imposta sui dischi, per evitare altri perturbamenti in materia di imposta sull'entrata, tale imposta si pagherà sul netto e non sul lordo.

Detto questo, ritengo che la Commissione, pur rinviando a domani la discussione degli articoli, possa affrontare il suo compito con tranquillità di animo, e per parte mia sono pronto a fornire tutti i chiarimenti che i colleghi riterranno necessari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, data l'ora tarda l'esame e la votazione dei singoli articoli sono rinviati alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. Mario Caroni Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari